

COMUNE DI VIBONATI (SA)

Ufficio Tecnico
Servizio Demanio Marittimo

Prot.nr. 300f

ORDINANZA BALNEARE Nr.01/ 2016

IL TECNICO COMUNALE RESPONSABILE

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo la costa del Comune di Vibonati sia per gli aspetti igienico-sanitari sia per assicurare una parsimoniosa fruizione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative;

Visto l'art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59";

Vista la delibera n. 3744 adotta nella seduta del 14.07.2000, con la quale la Giunta Regionale Campania ha "preso atto" del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni ai comuni concernenti le concessioni di beni del demanio marittime di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale;

Visto il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 328/52;

Vista la delibera n. 1781 di G.R.C. del 16.05.2003;

Vista l'Ordinanza di sicurezza balneare 11/2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di PALINURO;

Visto altresì il D.P.R. 616/77 – art. 59;

Visto il D.Lgs n. 96 del 30.3.1999;

Vista la circolare n. 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della navigazione – Unità di gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

Vista la legge 5.2.1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone disabili;

Visto il D.Lgs 114/98;

Visto il Decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 di attuazione delle Direttive CEE sui rifiuti;

Vista la legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni su "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il D.Lgs 267/2000 (TUEL)

Valutata l'opportunità di predisporre anche per l'anno 2016, in via cautelare, misure preventive a salvaguardia della salute e sicurezza pubblica che confermano i precedenti vincoli in vista della stagione balneare;

ORDINA

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Ordinanza disciplina gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, la balneazione e le attività connesse che si

svolgono lungo il litorale marino e costiero si rimanda alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro.

Ai fini della presente Ordinanza per "strutture balneari" si intendono tutte le aree e strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile, sia esso in concessione o in proprietà privata.

La presente ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare presso ogni stabilimento balneare, spiaggia attrezzata, piscina, ecc.

La stagione balneare nel comune di Vibonati ufficialmente è compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre, salvo deroghe.

I titolari di stabilimenti balneari previa richiesta formale da presentare al comune, hanno facoltà di anticipare e posticipare l'apertura della stagione balneare innanzitutto, nonché delle eventuali attività complementari- commerciali annesse, compatibilmente al periodo di validità della concessione demaniale marittima , delle autorizzazioni in materia di edilizia-urbanistica, paesaggistica , commercio, igiene - sanità e polizia locale e comunque sotto la stretta osservanza delle norme in materia e delle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto e dal Comune.

Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE E VIETATE ALLA BALNEAZIONE

Le zone di mare riservate e/o vietate alla balneazione ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, sono quelle individuate con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, ad eccezione degli specchi acquei vietati alla balneazione con propria ordinanza per motivi igienico-sanitari.

Art. 3 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGIE

Sulle spiagge comprese nel territorio del Comune di VIBONATI E' VIETATO:

- esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune;
- ai titolari di concessione demaniale marittima e gestori di complessi ricettivi turistici di tipo alberghiero ed extralberghiero, camping e villaggi turistici, di svolgere sull'area demaniale marittima in concessione, attività di balneazione e commerciale ai fini di lucro a favore di utenti che non soggiornano nel proprio complesso ricettivo, pena sospensione e revoca della concessione demaniale marittima.
- alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia;
- lasciare unità navali in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività di balneazione, ad eccezione di quelle destinate alla locazione e noleggio qualora i titolari siano in possesso dei prescritti requisiti e autorizzazioni, nonché di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, sedie, ombrelloni e attrezzatura comunque denominate;
- occupare con attrezzature balneari in genere la fascia di metri 5 dalla battigia o frazione di essa in funzione della profondità, destinata esclusivamente al libero transito ad esclusione dei mezzi nautici di soccorso. Tale divieto è esteso anche agli arenili in concessione, attrezzati e destinati per i clienti, delle relative strutture;
- campeggiare, transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle aree demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o vi sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. A tale divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dai portatori di handicap necessari a consentire l'autonomia per i relativi

- spostamenti, nonché apposite aree di sosta individuate dal comune e gestite dallo stesso.
- praticare qualsivoglia tipo di gioco e quant'altro possa procurare danno, molestie o nocimento alle persone e all'igiene pubblica. Dette attività possono essere praticate in apposite zone se allestite dai gestori di strutture balneari, ovvero autorizzate dal Comune.
- Portare o tenere liberi animali di qualsiasi tipo sulle spiagge libere;
- Far bagnare cani o animali di qualsiasi tipo dalle ore 8,00 al tramonto. Da tale divieto sono esclusi i cani guida per i non vedenti previa autorizzazione, nonché i cani già addestrati brevettati al salvataggio condotti al guinzaglio da personale adibito al medesimo scopo;
- tenere il volume della radio o di apparecchiature a diffusione sonora in genere a volume tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- esercitare attività di natura sportiva-ricreativa quali scuola surf, vela e simili, senza le prescritte autorizzazioni vigenti in materia;
- gettare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- organizzare spettacoli e feste di intrattenimento ivi comprese manifestazioni nautiche senza le prescritte autorizzazioni nonché installare impianti pubblicitari ed effettuare qualsiasi forma di pubblicità sia sulle spiagge che sullo specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di aerei, di manifesti ovvero altro materiale.
- Stazionare natanti con motore;

E' CONSENTITO:

- Nelle spiagge libere è consentita la sosta temporanea o notturna di natanti a remi a distanza non inferiore a ml. 20 dalla battigia;
- Il Comune si riserva la facoltà di far sgomberare da qualsiasi cosa tratti di spiagge libere, per manifestazioni civili e religiose da svolgere.
- Nell'ambito delle spiagge di competenza e comunque prima dell'apertura della stagione balneare (15 Giugno) è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime a scopo ricreativo –turistico-balneare e al Comune, di utilizzare mezzo meccanico limitatamente per effettuare lavori di pulizia, di livellamento e spianamento di detriti accumulati dalle mareggiate invernali, con assoluto divieto di effettuare asportazione trasferimento riporto di materiali o ripascimenti.
- L'uso di eventuale mezzo meccanico è consentito dalle ore 5,00 alle 8,00 e dalle 19,00 alle 21,00, previa comunicazione al comune e delimitazione dell'area interessata ai lavori.

Art. 4 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE E STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 20,00 (orario di balneazione) fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura e la fruizione dei servizi complementari-i commerciali fino all'orario consentito dall'amministrazione comunale.

In esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale nr.49 del 24.02.2009, i titolari di attività balneari munite anche di autorizzazione commerciale quali BAR- RISTORAZIONE e somministrazione di alimenti e bevande, devono assicurare detti servizi almeno fino alle ore 24,00, salvo deroghe, ovvero impedimenti a causa di avversità atmosferiche.

Il titolare di strutture balneari, così come disposto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), art. 1, co. 251 lett. e), deve assicurare a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, il libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione.

Il titolare di strutture balneari deve curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante, nonché i tratti laterali limitrofi liberi a dx e sx fino a ml..25,00. I materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa del ritiro da parte degli operatori ecologici.

Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. A titolo indicativo e ove possibile, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra i paletti degli ombrelloni della stessa fila.

L'area concessa può essere recintata – ad eccezione della fascia relativa alla battigia – con paletti a giorno di altezza non superiore a mt 1,30 che in ogni caso non impediscono la vista del mare.

I titolari di strutture balneari, oltre a garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap, possono predisporre, al fine di garantire una migliore mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o legno, anche se detti percorsi non risultano nell'atto di concessione. Per lo stesso fine, detti percorsi possono anche congiungere aree demaniali limitrofe in concessione, previa comunicazione all'Ufficio tecnico/demanio comunale e devono essere rimossi al termine della stagione balneare.

Le strutture balneari, prima dell'apertura, devono essere in regola con le licenze amministrative ed in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente. Deve essere garantita la collocazione di un estintore portatile ogni 25 metri lineari di cabine e comunque un numero non inferiore a due. I servizi igienici devono essere collegati al sistema fognario comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto dalla vigente normativa. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano in uso docce non dotate di sistema di scarico.

I servizi igienici per i portatori di handicap, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività non attinenti alla balneazione.

Gli esercenti di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di balneazione devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro. Ove non risulti tale servizio, si procederà all'immediata chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento di ripristino del servizio.

Gli esercenti di strutture balneari o di attività di locazione e noleggio, i titolari di autorizzazioni per attività di trasporto passeggeri, noleggio o diving, per consentire l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione **sono obbligati** ad installare dei "corridoi di lancio", da lasciare al pubblico uso, le cui caratteristiche e la fissazione dei criteri e modalità di utilizzo sono stabiliti dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro.

La scadenza e validità delle concessioni demaniali marittime in essere con scadenza al 31.12.2015, è prorogata fino al 31.12.2020, come previsto dal D.L. n.179/2012 convertito in legge n.228/2012 (legge finanziaria 2013).

Art. 5 - DISCIPLINA DELLA PESCA

L'esercizio della pesca deve essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto di Salerno.

Art. 6 - DISCIPLINA NAUTICA DA DIPORTO

Le attività di diporto nautico (compreso la locazione ed il noleggio di natanti da diporto) devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze emanate in materia dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro.

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza sarà notificata a cura del messo comunale ai titolari di strutture balneari perché dagli stessi venga esposta in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Le eventuali violazioni sono punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.to L.vo 171/2005.

Il Comando di Polizia Locale e dell’area manutentiva, sono incaricati per la collocazione dell’apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza nelle spiagge libere, in conformità alle prescrizioni contenute nell’ordinanza della Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro.

Il Comando di Polizia Locale, gli altri Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza;

È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.

La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all’Albo Pretorio e sito internet del Comune di VIBONATI www.comune.vibonati.salerno.it. e trasmessa, al Comando di Polizia Municipale, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, all’Ufficio locale Marittimo di SAPRI.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Per tutte le altre disposizioni non riportate nella presente ordinanza, si fa riferimento alla vigente ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro consultabile sul sito www.guardiacostiera.it/palinuro.

VIBONATI li 05.05.2016

IL TECNICO COMUNALE RESPONSABILE
F.to Geom. Mario OCCHIUZZI

Hans O. [Signature]

